



**consip**

**CONVENZIONE**

**PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E  
DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388  
LOTTO 1 CIG 457528087D**

**TRA**

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 27/03/2013 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

**E**

**Olidata S.p.A.**, sede legale in Pievesestina di Cesena (FC), Via Fossalta 3055, capitale sociale Euro 2.346.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Forlì - Cesena al n. 01785490408, P. IVA01785490408, domiciliata ai fini del presente atto in Pievesestina di Cesena (FC), Via Fossalta 3055, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Ing. Marco Sangiorgi, giusta poteri allo stesso conferiti dall'assemblea dei soci con atto del 28 aprile 2011 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

**PREMESSO**

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07, i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002, i soggetti di cui all'art. 1, comma 7 del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 così come convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 per le merceologie ivi previste) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla



- Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
  - c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
  - d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
  - e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
  - f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
  - g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di Personal Computer portatili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche



- Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 2 (due) Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 17/10/2012 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S200 del 17/10/2012;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
  - i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
  - j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla LIG INSURANCE S.A. ed avente n. 000000012626 per un importo di Euro 966.194,00= (novecentosessantaseimilacentonovantaquattro/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla LIG INSURANCE S.A. ed avente n. 000000012627 per un importo pari ad Euro 18.589,50= (diciottomilacinquecentoottantanove/50), a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Assicurazioni Generali S.p.A. ed avente n. 39803307 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
  - k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
  - m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

***Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



## ARTICOLO 1

### VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I).

## ARTICOLO 2

### ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
  - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
  - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
  - e) **Collaudo e Data di Accettazione**: per **Collaudo** si intende la verifica di conformità eseguita direttamente dall'Amministrazione ordinante, per le apparecchiature consegnate - componenti hardware e programmi software forniti - con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso. Per **Data di Accettazione** si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
  - f) **Fornitore**: l'Impresa risultata aggiudicataria del Lotto 1 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - g) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

## ARTICOLO 3

### DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamate.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto



contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.

3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e relative Appendici e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

#### ARTICOLO 4

##### OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Personal Computer portatili, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:
  - fornitura di Personal Computer Portatili per basse esigenze di mobilità in acquisto, rispondenti alle Caratteristiche Tecniche sistema base stabilite nel paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico e ai requisiti di conformità stabiliti nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, nonché alle caratteristiche migliorative eventualmente offerte anche in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico, configurati con il Sistema Operativo scelto dall'Amministrazione Contraente secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.1.17 del Capitolato Tecnico;
  - fornitura dei dispositivi opzionali di seguito stabiliti se espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente:
    - Batteria secondaria, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico;
    - Dispositivo port replicator/docking station, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico;
    - Dispositivo di memorizzazione portatile (Memory key USB), con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.3 del Capitolato Tecnico;tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 13.000= Personal Computer portatili per basse esigenze di mobilità.



3. Le Amministrazioni che intendono utilizzare la Convenzione potranno ordinare un quantitativo di Personal Computer Portatili, aventi la medesima configurazione, uguale o superiore al quantitativo minimo ordinabile per singolo Ordinativo di Fornitura pari a n. 5 (cinque) unità; resta ferma la facoltà del Fornitore di accettare, dandovi esecuzione, anche Ordinativi inferiori a detto quantitativo minimo, dandone comunicazione a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata.
4. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma 2, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi e attività connessi alla fornitura, e segnatamente:
  - predisposizione di apparati, consegna e installazione come descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
  - ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico
  - assistenza in remoto, come descritto nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico;
  - assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro, come descritto nel paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico, comprensiva della assistenza on-site e mediante la struttura organizzativa ed infrastruttura tecnologica, tutto per un periodo di 60 (sessanta) mesi;
  - sito Internet delle Convenzioni, di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico;
  - reportistica, come descritto nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico;
  - monitoraggio della convenzione, di cui al capitolo 8 del Capitolato Tecnico;forniture e servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, di cui al paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico e nel rispetto degli indicatori di qualità e livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel capitolo 9 del Capitolato Tecnico.
5. In ogni caso le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F. In particolare, qualora le apparecchiature oggetto delle forniture di cui alla presente Convenzione non siano conformi e rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, ovvero non siano conformi e rispettino almeno le caratteristiche migliorative offerte in sede di gara, ciò è causa di inadempimento contrattuale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 delle Condizioni Generali.
6. I dispositivi opzionali non potranno essere ordinati autonomamente dalle Amministrazioni Contraenti, bensì contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo alla fornitura dei Personal Computer Portatili cui si riferiscono; non è possibile, quindi, ordinare i dispositivi opzionali successivamente all'Ordinativo di Fornitura iniziale ed il Fornitore, pertanto, non è obbligato ad accettare ed eseguire Ordinativi di Fornitura relativi ai soli predetti dispositivi opzionali. Ciascun singolo dispositivo opzionale potrà essere acquistato al più in quantità pari al numero dei Personal Computer Portatili ordinati.
7. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"),



secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.

8. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985.
9. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei sopra richiamati articoli.

## ARTICOLO 5

### DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 9 (nove) mesi a decorrere dal 09/05/2013; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.  
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari a:
  - n. 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla Data di Accettazione della fornitura, qualora l'estensione della durata del servizio di assistenza e manutenzione sia stata offerta quale caratteristica tecnica migliorativa.

## ARTICOLO 6

### OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nei suoi allegati, a:
  - a) garantire che i Personal Computer Portatili ed i dispositivi opzionali forniti ai sensi della presente Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica e siano



- conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
- b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A, di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica;
  - d) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti (Personal Computer Portatili e dispositivi opzionali) ed oggetto della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica; il Fornitore garantisce, altresì, che i beni consegnati sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
- Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che richiedono l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza Industriale (N.O.S.I.) rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta.
- Rimane inteso che saranno le singole Amministrazioni ad indicare, in sede di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la relativa classifica di segretezza.
- Nel caso in cui il Fornitore o il subappaltatore siano sprovvisti del N.O.S.I. nonostante abbiano dichiarato di esserne in possesso l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di fornitura, la Consip si riserva di procedere alla risoluzione della Convenzione.
3. Qualora l'Amministrazione contraente dei singoli contratti di fornitura ne faccia espressa richiesta tramite il relativo ordinativo, il fornitore aggiudicatario si impegna a fornire tutti i dati identificativi del/dei prodotto/i oggetto del contratto di fornitura stesso, necessari al fine di consentirne la codificazione NATO. Ogni informazione in merito è pubblicata sul sito internet: [www.codmat.difesa.it](http://www.codmat.difesa.it)

#### **ARTICOLO 7**

#### **PREDISPOSIZIONE APPARATI, CONSEGNA E INSTALLAZIONE, COLLAUDO E ACCETTAZIONE, RITIRO APPARECCHIATURE USATE (R.A.E.E)**

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.





2. Preliminarmente alla consegna e nell'ambito del servizio di predisposizione apparati, il Fornitore dovrà configurare i Personal Computer Portatili con i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall'Amministrazione Contraente e precaricare e rendere funzionante il sistema operativo scelto dall'Amministrazione, tutto secondo quanto stabilito nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.
3. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", messa in esercizio, rimozione ed asporto dell'imballaggio, verifica di funzionalità.
4. La consegna della fornitura si intende altresì comprensiva:
  - a) delle licenze d'uso a tempo indeterminato del sistema operativo;
  - b) del/i CD-ROM/DVD-ROM per l'installazione del software e dei drivers, di cui ai paragrafi 4.1.17 e 4.2.17 del Capitolato Tecnico;
  - c) della documentazione e della manualistica tecnica e d'uso dell'hardware e del software, secondo le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché della documentazione relativa alla sicurezza delle apparecchiature;
  - d) della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature consegnate con quelle descritte nell'Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico.
5. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio, entro i seguenti termini perentori:
  - a) per Ordinativi di Fornitura aventi ad oggetto il quantitativo minimo ordinabile, di cui all'art. 4, comma 3, e fino a n. 100 Personal Computer Portatili, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
  - b) per Ordinativi di Fornitura da n. 101 fino a n. 500 Personal Computer Portatili, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
  - c) per Ordinativi di Fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 Personal Computer Portatili, entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
  - d) per Ordinativi di Fornitura superiori a n. 1.000 Personal Computer Portatili, entro il termine perentorio di 75 (settantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.

Tuttavia, ai fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione di Personal Computer Portatili, al raggiungimento del numero massimo di n. 2.000 installazioni pianificate al mese per ciascun lotto, calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell'Ordinativo di Fornitura all'interno dei termini di cui sopra, il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre nel rispetto della sequenza di ricezione degli Ordinativi di Fornitura, fino al rientro nel limite di n. 2.000



installazioni per ciascun lotto.

Tale limite è abbassato a n. 1.000 installazioni per ciascun lotto, per il primo mese di attivazione della Convenzione.

In tal caso il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione Contraente, entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura, che il termine massimo di consegna di Personal Computer Portatili ordinati risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, in ragione del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previste. L'Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla predetta comunicazione, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura qualora, per giustificati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze.

6. All'atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, la data dell'avvenuta consegna ed installazione, il numero dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di installazione, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale, il numero delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. Ciascuna apparecchiatura consegnata dovrà avere l'etichetta di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.
7. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna di cui al precedente comma, i Personal Computer Portatili oggetto dell'Ordinativo di Fornitura verranno sottoposti a collaudo, secondo quanto stabilito nel presente atto e nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico, dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo.  
Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.
8. Il collaudo è inteso quale verifica che le apparecchiature consegnate - componenti hardware e programmi software forniti - siano conformi alle caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso, pertanto il collaudo si intende positivamente superato solo se le apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente.  
Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore se presente; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
9. Con il verificarsi di due condizioni quali: a) la consegna della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nonché b) l'esito positivo del collaudo, la fornitura è accettata dall'Amministrazione Contraente; la data del relativo verbale di collaudo verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura; qualora quanto oggetto di Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite, ovvero a più sessioni di collaudo, per Data di Accettazione della fornitura sarà considerata la data del verbale positivo relativo alle ultime apparecchiature collaudate.



10. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, a sostituire i Personal Computer Portatili, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. L'Amministrazione contraente, nel caso intenda espletare il collaudo a campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.C.M. n. 452/1997, ripeterà le operazioni di collaudo anche su un campione della fornitura diverso da quello già esaminato.
11. Anche il secondo collaudo verrà effettuato secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detto collaudo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 13.
12. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip S.p.A., l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle apparecchiature consegnate alle Amministrazioni Contraenti per le quali non sia stato effettuato il collaudo da parte delle Amministrazioni medesime di cui al precedente comma 7, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito "Prime Verifiche"), effettuate dal Laboratorio di prova accreditato, scelto dal Fornitore, come descritto e secondo le modalità stabilite nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico, su un campione di apparecchiature consegnato all'Amministrazione Contraente.
13. A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.
14. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri: i) alla consegna del campione dell'apparecchiatura presso il Laboratorio; ii) alla riconsegna del campione sottoposto a Prima Verifica presso l'Amministrazione Contraente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima, risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
15. Qualora una Prima Verifica abbia esito negativo (ove per negativo si intende anche il riscontro di parziali differenze nei requisiti di prodotto fornito rispetto a quelli offerti):
  - a) la Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire n. 5 (cinque) prove di conformità (di seguito, anche "Ulteriori Verifiche") sulle apparecchiature anche relative ad altri Contratti di fornitura; anche per le Ulteriori Verifiche si applica quanto stabilito nel presente atto per le Prime Verifiche;
  - b) il Fornitore è obbligato a sostituire le apparecchiature e a consegnare, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima come risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, apparecchiature conformi alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o, comunque, stabilite nel Capitolato.
16. Inoltre e salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 13.



17. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per Prime ed ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle relative alle analisi effettuate dal Laboratorio, nonché quelle di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
18. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
19. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
20. Come meglio espresso nel Capitolato tecnico, ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di ritiro dell'esistente, per apparecchiature in possesso dell'Amministrazione medesima anche prima della stipula della Convenzione.
21. Il servizio di ritiro dovrà avvenire nei tempi e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico.
22. Il fornitore dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs.151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i., del D.M. 8 marzo 2010 n.65 e del D.Lgs. 205/2010 per l'espletamento delle attività di ritiro dei RAEE.
23. Il Fornitore si impegna, inoltre, a consegnare all'Amministrazione il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b) e 188 bis del su richiamato decreto legislativo nelle modalità e termini ivi previsti ed al conferimento dei RAEE ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
24. Il Fornitore si impegna, infine, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/08.
25. Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti *ex lege* gli adempimenti posti a carico del fornitore per il corretto espletamento del servizio di ritiro, l'Amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.

## ARTICOLO 8

### SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza e manutenzione per 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura, secondo le modalità e i termini stabiliti nella presente Convenzione e nei paragrafi 6.3 e 6.4



del Capitolato Tecnico con riferimento all'assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro.

La richiesta di intervento di assistenza tecnica dovrà avvenire mediante il Call Center di cui al successivo comma 2.

La prestazione del servizio dovrà essere garantita anche attraverso la infrastruttura tecnologica di cui al paragrafo 6.4.2 del Capitolato Tecnico.

2. Dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di Call Center con funzioni di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, nonché delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero telefonico, un numero fax ed un indirizzo di posta elettronica dedicati, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14,30 alle 17,30, esclusi sabato, domenica e festivi, le chiamate effettuate oltre le 17:30 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e si intenderanno come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione ed alla data ed ora stimata di intervento dell'operatore on site per la risoluzione della problematica evidenziata, fatto salvo il termine per la rimozione del malfunzionamento; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. Nell'ambito del servizio di reportistica, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità prescritte nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico:
  - a. la reportistica mensile relativa ai Flussi di cui all'appendice 1 del Capitolato Tecnico, da consegnare alla Consip S.p.A. entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli Ordinativi emessi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
  - b. eventuali ulteriori report "ad hoc" richiesti dalla Consip S.p.A. via e-mail o fax (basati comunque sulla banca dati del Sistema Informativo della Convenzione) da consegnare entro i termini indicati dalla Consip S.p.A. nella richiesta del report specifico, con un massimo di 5 report "ad hoc" al mese.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

4. Inoltre, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà svolgere l'attività di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).

Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico.



5. Il Fornitore si obbliga a prestare forniture e servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ivi inclusi i capitoli 6, 7 e 8, ovvero il Piano della Qualità approvato dalla Consip S.p.A. di cui al paragrafo 7.4.1 del medesimo Capitolato Tecnico, Piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
6. In particolare e salvi i livelli di servizio comunque stabiliti nella presente Convenzione, con riferimento al servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore si obbliga ad intervenire, rimuovere il malfunzionamento dell'apparecchiatura (sia nella configurazione base, che i singoli dispositivi opzionali), intendendosi per malfunzionamento ogni difformità dell'apparecchiatura in esecuzione delle specifiche indicate nella documentazione tecnica e manualistica d'uso, e ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura medesima entro il termine perentorio 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta di intervento al Call Center, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Con riferimento al Call Center, il Fornitore si obbliga a garantire i seguenti livelli minimi di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
  - a) risposta entro 20", per il 90% delle chiamate ricevute; verrà misurato il tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da parte dell'operatore; in caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata;
  - b) la percentuale di chiamate perdute non dovrà essere superiore al 4%.

## ARTICOLO 9

### CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.  
In particolare:
  - a. il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile è comprensivo, oltre che dell'apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle licenze d'uso a tempo indeterminato dei programmi software forniti, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per 60 mesi a decorrere dalla Data di Accettazione e, comunque, delle ulteriori attività contrattuali;
  - b. il prezzo di ciascun dispositivo opzionale è dovuto se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile nella configurazione base ed è comprensivo di ogni attività di consegna e installazione e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento del medesimo dispositivo.
  - c. Il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile e dispositivo opzionale, è e si intende comprensivo della prestazione dei servizi connessi e, comunque, di ogni attività necessaria per l'esatto adempimento contrattuale.



2. I predetti corrispettivi saranno fatturati alla Data di Accettazione e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).  
I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000500071796, intestato al Fornitore presso Unicredit Corporate Banking S.p.A. - Fil. Op. Emilia Est, Codice IBAN IT24K0200802515000500071796. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..  
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
4. È facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 2, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
5. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro 15 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo di fornitura e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad



- avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
6. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
  7. In caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni non obbligate in via esclusiva a ricorrere alle convenzioni Consip, verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.
  8. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
  9. Nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto.
  10. Le Amministrazioni Contraenti si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

## ARTICOLO 10

### COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti





indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

## ARTICOLO 11

### PENALI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione e messa in esercizio, di cui al precedente articolo 7, comma 5, nonché nei casi di ritardo nella consegna rispetto ai termini stabiliti nel precedente articolo 7, comma 14 e comma 15, lettera b, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna, unitamente ai Personal Computer Portatili quanto a corredo degli stessi, come stabilito al precedente articolo 7, comma 4.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 10, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni ora lavorativa di ritardo - intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le ore 8:30 e le 13:30 e le ore 14:30 e le 17:30 da lunedì a venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura, di cui al precedente articolo 8, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento), per ciascuna ora lavorativa di ritardo, del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 5, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro



- 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite stabilito nel predetto articolo 7 comma 5, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center di cui al precedente articolo 8, comma 7, lettera b), ovvero rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al precedente articolo 8, comma 7, lettera a), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
  7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), di cui al precedente articolo 7, comma 21, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
  8. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
    - su più del 30% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
    - su più del 50% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
    - su più del 75% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
  9. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinatorio di Fornitura, potranno



prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.

## ARTICOLO 12

### CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 05/04/2013 dalla LIG INSURANCE S.A. avente n. 000000012626 di importo pari ad Euro 966.194,00= (novecentosessantaseimilacentonovantaquattro/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo annuale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.  
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla LIG INSURANCE S.A. in data 05/04/2013 e avente n. 000000012627 pari ad un importo di Euro 18.589,50 = (diciottomilacinquecentoottantanove/50).
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

## ARTICOLO 13

### RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione i seguenti casi:
  - a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7, comma 11 e qualora abbiano esito negativo almeno 3 verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche) ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7 comma 16;
  - b) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;



- c) qualora il Fornitore non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6, commi 2 e 3;
  - d) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., inoltre, avranno facoltà di risolvere, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura, ovvero la Convenzione, laddove abbiano totale o parziale esito negativo le verifiche sulle apparecchiature fornite di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c).
  3. In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte, dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di rifornirsi ove riterranno più opportuno del quantitativo di Personal Computer Portatili non fornito in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.
  4. Con l'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione Contraente, si deroga a quanto stabilito nell'articolo 12, comma 7, delle Condizioni Generali.
  5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06.

#### **ARTICOLO 14**

##### **SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
  - Ritiro e smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);
  - Attività di installazione assistenza e manutenzione anche dove sia espressamente richiesto il possesso del Nulla Osta di Sicurezza Industriale (N.O.S.I.);
  - Attività logistica.

Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

#### **ARTICOLO 15**

##### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il



Fornitore.

#### Articolo 16

##### EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al successivo articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali "evoluti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: *i*) alla intervenuta evoluzione tecnologica; *ii*) alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; *iii*) alla descrizione delle caratteristiche "evolutive".
3. All'esito dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto "evoluto" di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente fornito.

#### ARTICOLO 17

##### FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire il Personal Computer Portatile o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuta "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Consip S.p.A.:
  - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
  - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerte, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore,



il produttore medesimo dichiarare di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato "fuori produzione". La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare:

- (i) la documentazione attestante il possesso dell'etichetta EPA Energy Star 5.0 o equivalente, di cui al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico;
- (ii) la documentazione attestante la conformità alle specifiche tecniche di base e alle clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi di cui al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico.

Costituiscono mezzi di prova appropriati per il :

Requisito 5.2.3 "Aggiornabilità delle componenti": la dichiarazione dell'azienda che ha assemblato il prodotto e la documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente (Manuale d'uso, altri documenti di prodotto) contenente tale indicazione.

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. Si presume conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche.

Requisito 5.2.4 "Manuale di istruzioni": copia del manuale di istruzione (cartacea o eventualmente elettronica) o di un indice esemplificativo dei contenuti contenente le informazioni richieste (opzioni attivabili per un ridotto consumo di energia, corretto utilizzo dell'apparecchiatura)

Si presume conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche.

Requisito 5.2.5 "Informazioni sul prodotto": copia del materiale informativo contenente le informazioni richieste (l'entità del risparmio energetico annuo medio conseguibile disconnettendo l'apparecchio dalla rete elettrica).

Requisito 5.2.6 "Requisiti dell'imballaggio": descrizione dell'imballaggio utilizzato con indicazione della conformità dell'imballaggio alla normativa di riferimento e dichiarazione del contenuto di riciclato (per ottemperare il



requisito almeno il 90% in peso da materiale riciclato per l'imballaggio in carta/cartone; almeno il 60% in peso da materiale riciclato per l'imballaggio in plastica). Per quanto riguarda l'attestazione del contenuto di riciclato si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I".

Requisito 5.4.1 "Garanzia", limitatamente alla disponibilità delle parti di ricambio per un periodo di 5 anni: la dichiarazione di impegno contrattuale.

- (iii) la documentazione attestante i risultati dei test previsti nelle linee guida EPA Energy Star 5.0 o equivalente, per la misura del "Typical Energy Consumption" dell'apparecchiatura offerta, di cui ai paragrafi 4.3.1.9 (per il Lotto 1) e 4.3.2.9 (per il Lotto 2) del Capitolato Tecnico, qualora il Fornitore abbia dichiarato in sede di offerta il possesso del requisito migliorativo in relazione alla riduzione dei consumi elettrici. Il valore di ETEC dovrà essere misurato come previsto nelle linee guida Energy Star 5.0.

Costituiscono mezzi di prova appropriati:

- a) la documentazione attestante il possesso dell'etichetta EPA Energy Star 5.0, nella quale sia riportato il valore di ETEC dell'apparecchiatura in relazione alla tensione di alimentazione di 230V;
- b) un rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025, nel quale è riportato il valore di ETEC dell'apparecchiatura in relazione alla tensione di alimentazione di 230V e in cui si attesti che i livelli di consumo energetico dell'apparecchiatura sono stati misurati in conformità alle linee guida EPA Energy Star 5.0.

In entrambi i casi suddetti la documentazione presentata dovrà essere relativa all'apparecchiatura proposta nella specifica configurazione offerta, ovvero potrà essere relativa ad una configurazione più avanzata in termini di processore, memoria, GPU, ecc.

- (iv) il rapporto di prova attestante il livello di potenza sonora delle apparecchiature offerte, di cui ai paragrafi 4.1.14 (per il Lotto 1) e 4.2.14 (per il Lotto 2) del Capitolato Tecnico, effettuato da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità della norma ISO 7779 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296 qualora il Fornitore non abbia dichiarato in sede di offerta il possesso del requisito migliorativo in relazione alla riduzione delle emissioni acustiche. Si presume conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche [es. Der Blaue Engel (RAL-UZ 78d 2011) o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente];  
ovvero il rapporto di prova attestante il livello di potenza sonora delle apparecchiature offerte, di cui ai paragrafi 4.3.1.10 (per il Lotto 1) e 4.3.2.10 (per il Lotto 2) del Capitolato Tecnico, effettuato da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità della norma ISO 7779 e dichiarati in



- conformità alla norma ISO 9296 qualora il Fornitore abbia dichiarato in sede di offerta il possesso del requisito migliorativo in relazione alla riduzione delle emissioni acustiche;
- (v) il test di laboratorio attestante il requisito sul ciclo di vita delle batterie, di cui ai paragrafi 4.3.1.8 (per il Lotto 1) e 4.3.2.8 (per il Lotto 2) del Capitolato Tecnico, da cui risulti che le condizioni di esecuzione del test siano conformi al paragrafo 7.6.1 (par. 1 e par. 2) della norma IEC 61960 ed. 2.0 per celle Li-Ion/LiP, qualora il Fornitore abbia dichiarato in sede di offerta il possesso del requisito migliorativo in relazione al ciclo di vita delle batterie. Si presume conformità al requisito il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche [es. Nordic Swan - Rechargeable batteries and battery chargers ver. 4.0 - o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente];
- (vi) dichiarazione attestante l'estensione della durata del servizio di assistenza e manutenzione fino a 60 (sessanta) mesi, di cui ai paragrafi 4.3.1.11 e 4.3.2.11 del Capitolato Tecnico.

Con riferimento alla documentazione sub (i), (ii), (iii), (iv) e (v) si precisa che il Fornitore dovrà consegnare:

- a) copia conforme delle certificazioni di compatibilità ambientale;
- b) ovvero ogni altro mezzo di prova appropriato ai sensi dell'art. 68, comma 10, del D.lgs. n. 163/2006

comprovanti che i prodotti offerti ottemperino alle prestazioni o ai requisiti funzionali dei quali è stato dichiarato il possesso in offerta.

Si evidenzia, altresì, che costituiscono mezzi di prova appropriati:

- una documentazione tecnica del fabbricante, dalla quale si evinca il rispetto e l'ottemperanza, relativamente ai prodotti offerti, delle prestazioni o dei requisiti funzionali di compatibilità ambientali dichiarati in offerta. Tale documentazione tecnica deve essere presentata unitamente ad una dichiarazione del Fornitore, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la provenienza ed il contenuto di detta documentazione tecnica. Nel caso la stessa documentazione tecnica non sia in lingua italiana, dovrà essere corredata da traduzione giurata.
  - rapporto di prova di un organismo riconosciuto, dal quale si evinca il rispetto e l'ottemperanza, relativamente ai prodotti offerti, delle prestazioni o dei requisiti funzionali richiesti. Nel caso la stessa documentazione tecnica non sia in lingua italiana, dovrà essere corredata da traduzione giurata.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
  - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.





## ARTICOLO 18

### PROPRIETA' DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITA' DELLE LICENZE

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei Personal Computer Portatili e dispositivi opzionali a partire dalla Data di Accettazione; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni alle apparecchiature fornite, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
2. Le licenze d'uso a tempo indeterminato sono cedute o trasferite in capo all'Amministrazione Contraente, che ne sarà titolare, dalla Data di Accettazione della fornitura; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software sulle apparecchiature fornite da parte del personale dell'Amministrazione Contraente e di terzi da queste autorizzati.

## ARTICOLO 19

### CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 9 maggio 2013

CONSIP S.p.A.  
Dott. Domenico Casalino  
C.F.: CSLDNC62A11L219F  
Certificatore: Postecom S.p.A.

IL FORNITORE  
Ing. Marco Sangiorgi  
C.F.: SNGMRC72H24D704I  
Certificatore: Infocert



Validità: dal 26/04/2011 al 26/04/2014  
Firma digitale: n. 3193244

Validità: dal 03/01/11 al 03/01/14  
Firma digitale: n 1840DC

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Predisposizione apparati, Consegna e installazione, Collaudo e accettazione, Ritiro apparecchiature usate); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 19 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 9 maggio 2013

IL FORNITORE

Ing. Marco Sangiorgi

C.F.: SNGMRC72H24D704I

Certificatore: Infocert

Validità: dal 03/01/11 al 03/01/14

Firma digitale: n 1840DC